

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI**

Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 27.2.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. omissis/2015 del Ruolo Generale tra

MUTUATARIO

e

-attore-

BANCA

-convenuta –

OGGETTO: “nullità contratto di mutuo”

CONCLUSIONI

Per entrambe le parti: come da scritti difensivi e da verbale di udienza di cui la presente sentenza deve considerarsi parte integrante.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, MUTUATARIO –premessi di aver sottoscritto in data 26.10.2007 con la BANCA un contratto di mutuo fondiario a tasso fisso di € 150.000,00, da restituirsi in trenta rate mensili; che il tasso di interesse corrispettivo pattuito era pari al 5,5% annuo, mentre quello di mora era pari al 9,09%; di avere estinto anticipatamente il mutuo in data 13.11.2004; di avere corrisposto interessi per € 53.684,46; che le condizioni del mutuo sono usuarie atteso che il tasso di mora maggiorato del costo della polizza travalica il tasso soglia; che in ogni caso il TAEG risulta indeterminato, attesa una differente rilevazione del tasso operata nella perizia di parte in atti – tutto quanto premesso, ha convenuto in giudizio la BANCA, chiedendo: *“considerare che il mutuo sia usurario...delibare che la banca abbia pattuito che il tasso di mora non si sostituisce a quello corrispettivo, ma decorre su un montante che include capitale, interesse corrispettivo e spese...considerare che la giurisprudenza indicata nella pars destruens importi come riferimento e architrave le direttive della Banca d'Italia...ponderare che l'interesse moratorio possa fare parte del teg al momento della pattuizione...ritenere perciò che il mutuo sia usurario e pertanto gli interessi illegittimamente pagati devono essere restituiti..in subordine, dichiarare l'indeterminatezza del tasso e rimodulare il piano di ammortamento al tasso minimo previsto per i bot e restituire la differenza; il tutto con vittoria delle spese di lite”*.

Con comparsa di risposta del 3.2.2016 si è costituita in giudizio la BANCA, allegando che il mutuo è stato estinto anticipatamente e che alcun interesse di mora è stato corrisposto e concludendo per il rigetto di tutte le domande siccome manifestamente infondate e la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e alla rifusione delle spese di lite.

Sentenza, Tribunale di Trani, Giudice Roberta Picardi, n.51 del 27 febbraio 2019

Assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., rigettate le richieste istruttorie formulate da parte attrice, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, disattesa la richiesta di revoca dell'ordinanza di rigetto delle istanze istruttorie, la causa è stata nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.

Quindi, al termine della discussione orale, la causa viene decisa con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c.

Tutte le domande spiegate da parte attrice, tese alla declaratoria di nullità parziale del mutuo per violazione della normativa in tema di usura e alla ripetizione degli importi corrisposti a titolo di interessi, sono infondate.

Nell'atto di citazione, MUTUATARIO sulla scorta della rielaborazione del rapporto di mutuo fondiario effettuata dal ctp, ha dedotto la nullità parziale del contratto, nella parte relativa alla determinazione egli interessi corrispettivi e moratori.

Assume l'attore che l'usurarietà deriverebbe dalla inclusione del tasso previsto per gli interessi moratori nel TAEG e comunque dalla sommatoria fra costo della polizza assicurativa e il tasso degli interessi moratori. A fondamento della domanda, l'attore ha prodotto il contratto di mutuo fondiario del 26.10.2007, i decreti ministeriali di rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura e una perizia di parte.

La domanda di accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo è infondata.

Va anzitutto detto che nella vicenda in parola, il mutuo fondiario è stato anticipatamente estinto il 13.11.2014.

Come dedotto dalla banca convenuta e non contestato dal MUTUATARIO, il mutuo è sempre stato in regolare ammortamento e mai sono stati corrisposti interessi di mora. Neanche è contestato che nella specie, tanto il tasso di interesse corrispettivo che quello di mora, ciascuno di per sé considerato, è stato dalle parti pattuito in misura inferiore o comunque pari al tasso soglia.

A fronte di un tasso soglia pari al 9,09%, il costo del finanziamento al momento della pattuizione era pari al 5,72% (art. 2 del contratto di mutuo) mentre il tasso di mora è stato convenuto in misura pari al tasso soglia, ovvero al 9,09%.

La Suprema Corte, in un recentissimo arresto n. 27442/2018 del 30.10.2018 ha avuto modo di ribadire efficacemente che l'art. 2 l. 108/96, cit., che come è noto vieta di pattuire interessi eccedenti la misura massima ivi prevista, s'applica sia agli interessi promessi a titolo di remunerazione d'un capitale o della dilazione d'un pagamento (interessi corrispettivi: art. 1282 c.c.), sia agli interessi dovuti in conseguenza della costituzione in mora (interessi moratori: art. 1224 c.c.), e tanto perché ambedue costituiscono la remunerazione d'un capitale di cui il creditore non ha goduto, nel primo caso volontariamente, nel secondo caso involontariamente.

Il riscontro dell'usurarietà degli interessi convenzionali moratori va compiuto confrontando puramente e semplicemente il saggio degli interessi pattuito nel contratto col tasso soglia calcolato con riferimento a quel tipo di contratto, senza alcuna maggiorazione od incremento (Cass. civ. ord. n. 27442/2018, cit.).

Nel contratto in esame, come detto, secondo le allegazioni della stessa parte attrice, supportate dalla consulenza di parte, il tasso di interesse corrispettivo e quello moratorio,

Sentenza, Tribunale di Trani, Giudice Roberta Picardi, n.51 del 27 febbraio 2019

ciascuno di per sé considerato, sono entrambi contenuti nei limiti della soglia e ciò che ne comporta il superamento è la sommatoria fra gli stessi (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione) ovvero la sommatoria dell'incidenza percentuale del costo della polizza assicurativa al tasso dell'interesse di mora.

Quanto alla sommatoria fra tasso di interesse corrispettivo interessi corrispettivi, reputa questo giudice che, in relazione alla chiara distinzione fra interessi corrispettivi che rappresentano il prezzo della operazione di mutuo e il vantaggio che il mutuante riceve dal sinallagma e quelli di mora, che invece fissano la misura dell'interesse dovuto quando il contratto entra nella patologia (cfr. tra le tante: Trib. Trani, 10.3.2014), la sommatoria fra due differenti tipologie di tasso di interesse non sia consentita, tanto più che nel caso di specie, l'interesse di mora è stato pattuito in via alternativa e sostitutiva rispetto al tasso corrispettivo (cfr. art. 4 del contratto di mutuo in atti).

Quanto poi alla questione della legittimità della clausola negoziale che consente la produzione di interessi di mora sull'intera rata scaduta, comprensiva di capitale e interessi, è sufficiente osservare che il contratto in parola è stato sottoscritto il 30.11.2006 e dunque in data successiva alla modifica dell'art. 120 T.U.B. e alla entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, che all'art 3 prevedeva che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, come nel caso di specie, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento.

La Suprema Corte, nell'unico arresto che affronta apertamente la questione, dopo aver ribadito per un verso che nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario (aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento) che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse e per altro e concorrente profilo, che il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia - ha tuttavia chiarito che nel panorama normativo post T.U.B., la deroga al disposto dell'art. 1283 c.c. è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario, ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi (Cass. civ. 11400/2014).

In altre parole, ove contrattualmente stabilito come nel caso in esame, è consentito il computo degli interessi di mora sulla intera rata – comprensiva di interessi e capitale – scaduta ed insoluta.

Nella specie tuttavia, non è stato applicato alcun interesse di mora, in quanto come detto il mutuo è stato in regolare ammortamento sino alla estinzione anticipata, cosicché anche sotto questo profilo, la domanda è infondata.

Si aggiunga che il costo della polizza assicurativa attenendo al costo del mutuo, va semmai sommato al tasso di interesse corrispettivo ai fini della verifica della usurarietà del mutuo ed è evidente che nella specie, il costo economico dell'operazione di finanziamento, pur sommando lo 0,37% che l'attore infondatamente somma all'interesse di mora, non supera il tasso soglia, pari al 9,09%.

E ancora nel senso dell'infondatezza dell'azione proposta dal MUTUATARIO va detto che semmai, anche a volere ritenere usurario il mutuo per effetto della sommatoria dell'interesse di mora con il costo della polizza, il mutuo non diviene affatto gratuito, come chiarito dalla

Sentenza, Tribunale di Trani, Giudice Roberta Picardi, n.51 del 27 febbraio 2019

Suprema Corte nel recente arresto innanzi citato. *“Nonostante l'identica funzione sostanziale degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, l'applicazione dell'art. 1815, comma secondo, cod. civ. agli interessi moratori usurari non sembra sostenibile, atteso che la norma si riferisce solo agli interessi corrispettivi, e considerato che la causa degli uni e degli altri è pur sempre diversa: il che rende ragionevole, in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, attribuire secondo le norme generali al danneggiato gli interessi al tasso legale”* (Cass. civ. 24472/2018).

Ma nella vicenda in esame, si ribadisce, **alcun interesse di mora è stato pagato dall'attore, cosicché neanche si pone una questione di ripetizione di somme indebitamente corrisposte in esecuzione di una clausola nulla.**

In conclusione, la domanda di accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo e di condanna della banca alla ripetizione delle somme percepite a titolo di interessi, non può trovare accoglimento, siccome complessivamente infondata.

Le spese liquidate nella misura indicata in dispositivo, operata una riduzione dei valori medi per la fase istruttoria e per quella decisoria, seguono la soccombenza dell'attore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi – pronunciando nella causa civile iscritta al n. omissis/2015 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta tutte le domande;
- condanna MUTUATARIO alla rifusione in favore della BANCA delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.355,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, cpa ed iva come e se per legge dovuti.

Trani, 27.2.2019

Il Giudice
Roberta Picardi